COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.03.2001
COM(2001) 155 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio ha adottato, il 14 luglio 1992, il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 sostituisce i regimi nazionali in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. All'articolo 17 esso prevede una procedura di registrazione "semplificata" per le denominazioni giuridicamente già protette a livello nazionale o sancite dall'uso. La decisione di registrazione è adottata secondo la procedura del comitato di regolamentazione.

Date le conseguenze economiche della registrazione, il regolamento permette, a determinate condizioni, ai produttori che non avrebbero più il diritto di utilizzare una denominazione registrata, di continuare ad utilizzarla per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione della registrazione.

Conformemente alla procedura semplificata, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione circa 1500 denominazioni. Tra quelle comunicate dall'Italia, figura la denominazione "Cacciatore", successivamente rettificata dal governo italiano in "Salamini italiani alla cacciatora". La rettifica richiesta è stata accettata perché riflette esattamente la situazione esistente in Italia al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ossia la denominazione che era protetta in virtù di accordi bilaterali tra l'Italia e la Germania, l'Austria, la Spagna e la Francia.

La Commissione ha esaminato la conformità della domanda di registrazione agli articoli 2 e 4 del regolamento. Dopo aver chiesto informazioni complementari al governo italiano, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione suddetta al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità. Il comitato ha espresso in entrambi i casi parere favorevole alla registrazione della denominazione, per i motivi esposti di seguito alla lettera a).

La Commissione, accogliendo gli argomenti del comitato scientifico, ha avviato per tale denominazione la procedura di registrazione prevista dal regolamento.

Un progetto di regolamento della Commissione inteso a registrare come DOP tale denominazione è stato pertanto sottoposto il 23 gennaio 2001 al parere del comitato di regolamentazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Il risultato della votazione è stato il seguente: 30 voti favorevoli, 12 contrari, 45 astensioni. Ciò equivale ad una mancanza di parere del comitato.

I voti erano così ripartiti:

A favore: Germania, Italia, Regno Unito.

Contro: Austria, Danimarca, Portogallo.

Astensioni: Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia.

Motivi dei voti contrari o delle astensioni:

a) Dal disciplinare non risultano prove sufficienti circa l'esistenza di un legame essenziale o esclusivo tra l'ambiente geografico definito e il nome del prodotto considerato (Spagna, Francia, Grecia, Portogallo).

b) La denominazione è composta da due nomi generici: 'salamini' e 'cacciatora' (Danimarca, Spagna, Portogallo).

c) La portata della tutela prevista all'articolo 13 del regolamento per le denominazioni protette e il fatto che la denominazione in causa sia traducibile in altre lingue senza indicare necessariamente il prodotto 'Salamini italiani alla cacciatora' non danno sufficienti garanzie che altre denominazioni tradizionali analoghe in altre lingue (Landjäger, cazador, chasseur, ecc.) possano continuare ad essere utilizzate nel rispetto del regolamento (Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia).

d) La zona di produzione, trasformazione e fabbricazione definita per i "Salamini italiani alla cacciatora" è troppo estesa.

La Commissione ritiene tali motivi infondati, in quanto:

a) La Commissione basa il suo giudizio sui due pareri favorevoli espressi dal comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità. Le risposte del comitato scientifico sono state favorevoli alla registrazione della denominazione per due motivi principali: 1) la materia prima proviene dagli stessi suini utilizzati per l'elaborazione di due DOP registrate, il *"Prosciutto di Parma*" e il "*Prosciutto S. Daniele*"; questi suini appartengono alla categoria del suino pesante italiano, sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali; 2) trattandosi di una denominazione tradizionale (articolo 2, paragrafo 3 del regolamento), bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione.

   Tutto questo può dimostrare l'esistenza del legame essenziale o esclusivo richiesto dal regolamento.

b) Nella denominazione "Salamini italiani alla cacciatora" non figurano due nomi generici, ma due nomi comuni traducibili in altre lingue. Tuttavia, l'intera denominazione definisce un prodotto ben preciso, che non può essere considerato come nome generico. Ai sensi del regolamento, per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato al nome del luogo o della regione in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Non è provato che il nome "Salamini italiani alla cacciatora" sia divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

c) È evidente che la denominazione tradizionale in oggetto (che non è di carattere generico) si compone, tra l'altro, di due nomi comuni, per definizione, traducibili in tutte le lingue. In alcuni Stati membri le traduzioni di questi nomi comuni servono a indicare salumi ben diversi dai "Salamini italiani alla cacciatora".

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede che le denominazioni registrate siano tutelate da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la denominazione protetta è una traduzione. Nel caso concreto spetta alle autorità nazionali competenti giudicare se l'uso, anche nella traduzione, di una denominazione protetta debba essere considerato come usurpazione, imitazione o evocazione nel senso del regolamento citato.

d) Trattandosi di una zona tradizionale di produzione, essa va rispettata a prescindere dalla sua estensione. Inoltre, poiché la denominazione in causa non è geografica, non esiste alcun rischio che la differenza tra il nome geografico e la zona effettiva di produzione possa trarre in inganno il consumatore.

Poiché sul progetto di regolamento della Commissione non è stato emesso un parere, la Commissione, in applicazione dell'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sottopone al Consiglio la presente proposta di regolamento e ne informa il Parlamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per una denominazione notificata dal governo italiano a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola.

(2) In esito all'esame delle informazioni complementari, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che in entrambi i casi ha espresso parere favorevole alla registrazione della denominazione.

(3) La materia prima utilizzata per il prodotto in causa proviene da suini che appartengono alla categoria del suino pesante italiano. Essi sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali. Trattandosi di una denominazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92), bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione. Si può pertanto affermare che la denominazione in oggetto designa un prodotto agricolo originario di una regione determinata e che la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.

---

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

(4) La denominazione di cui si chiede la registrazione non è il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato al nome del luogo o della regione in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Non può pertanto essere considerato come una denominazione divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5) La denominazione di cui si chiede la registrazione è protetta tramite accordi bilaterali tra l'Italia e, rispettivamente, la Germania, l'Austria, la Francia e la Spagna.

(6) Ne consegue che la domanda di registrazione di questa denominazione è conforme agli articoli sopra citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [2].

(7) Il comitato previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

[2] GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 5).

ALLEGATO

A. PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

Prodotti a base di carne

ITALIA

Salamini italiani alla cacciatora (DOP)